

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. R.G. 9241/2024**

**nell'interesse**

del **Dott. Salvatore Maniga** (C.F. MNGSVT88P10I452W), nato a Sassari il 10.09.1988, ivi residente, alla Via Oriani n. 30/A, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale rilasciata su documento cartaceo separato, del quale è stata estratta copia per immagine autenticata con firma digitale notificata in uno presente ricorso, dall'avv. Saverio Siniscalchi del Foro di Nola (C.F. SNSSVR70L01F839V – p.e.c. saverio.siniscalchi@avvocato.it), dall'Avv. Marco Giorgi del Foro di Roma (C.F. GRGMRC83A08H501B – p.e.c. marcogiorgi@ordineavvocatiroma.org), e dall'avv. prof. Maurizio Onza del Foro di Roma (C.F. NZOMRZ77T01H501D – p.e.c. maurizioonza@ordineavvocatiroma.org), con i quali elegge domicilio digitale al recapito di p.e.c. saverio.siniscalchi@avvocato.it e domicilio fisico nello studio di Roma, Via delle Quattro Fontane n. 16 (Andersen Italia)

**contro**

il **Ministero della Giustizia** (C.F. 97591110586), in persona del Ministro p.t. Dott. Carlo Nordio, con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratta in data odierna dal pubblico registro ReGIndE (Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia)

- **resistente**

**nonché nei confronti**



del Dott. **Jacopo Aggio** (C.F. GGAJCP84D26G224Q), nato a Padova il 26.04.1984, ivi residente, alla Via Fonderia n. 10/B, p.e.c. jacopoaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it, estratta in data odierna dal pubblico registro ReGIndE, non costituito;

del Dott. **Vittore Francesco Maria Corvaja** (C.F. CRVVTR85L26C351N), nato a Catania il 26.07.1985, residente in Milano, al Viale Umbria n. 36, p.e.c. vittorefrancescomaria.corvaja@milano.pecavvocati.it, estratta in data odierna dal pubblico registro ReGIndE, non costituito;

- **controinteressati**

#### PER L'ANNULLAMENTO

**a)** del Decreto del Ministro della Giustizia del 15.05.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di "Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022" [**Doc. 25**];

**b)** della graduatoria finale del concorso, datata **14.05.2025** [**Doc. 26**];

**c)** del verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data **14.05.2025**, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso, ancorché non cognito, ma menzionato del Decreto ministeriale del 15.05.2025;

**d)** del Decreto del Ministro della Giustizia del 12.06.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di "nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022" [**Doc. 27**].

#### **I - Fatto**

**1.** Il Dott. Maniga ha partecipato al concorso a 400 posti di notaio di cui al D.D. 13.12.2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami [**Doc. 01**].



2. Le tre tracce estratte per le prove scritte concernevano rispettivamente: (i) un atto *inter vivos* di diritto civile, (ii) un atto *mortis causa* e (iii) un atto *inter vivos* di diritto commerciale [Doc. 02 – Doc. 03 – Doc. 04].

3. Il candidato Dott. Maniga ha redatto e consegnato, nelle date del 24, 25 e 26 maggio 2023, i tre elaborati scritti [Doc. 05 – Doc. 06 – Doc. 07].

4. In data 03.07.2024 è stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero della Giustizia [Doc. 08], l'elenco dei candidati idonei [Doc. 09], tra i quali non è ricompreso l'odierno appellante, il quale ha così appreso in tal modo di essere stato dichiarato non idoneo.

5. Il Dott. Maniga, in data 08.07.2024 ha dunque estratto telematicamente copia dei propri elaborati, di quelli dei candidati ammessi e del verbale della Commissione del concorso n. 220 del 12.12.2023 con il relativo allegato A [Doc. 10].

Il verbale dà atto dell'attività di correzione degli elaborati dell'appellante (candidato n. 526) e degli esiti della stessa.

La Commissione, dopo aver letto i primi due elaborati, in entrambi i casi "*non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 11 del d.lgs. 166/2006*", in virtù del quale avrebbe potuto dichiarare, a fronte di nullità o gravi insufficienze negli elaborati, non idoneo il candidato, all'esito della correzione del terzo elaborato (atto *inter vivos* di diritto commerciale) ha dichiarato il candidato Maniga **non idoneo**.

6. Pertanto, con ricorso, il Dott. Maniga ha adito il T.A.R. Lazio, sede di Roma, allo scopo di ottenere l'annullamento del verbale n. n. 220 del 12.12.2023 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio di cui al D.D. 12.12.2022, con il quale l'appellante è stato dichiarato non idoneo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 166/2006, nonché, ove lesivi degli interessi dell'appellante, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o



conseguenziale, ancorché non cognito, compresa l'elencazione dei candidati dichiarati ammessi agli orali, pubblicata in data 03.07.2024, nella parte in cui non contiene il nominativo del Dott. Salvatore Maniga, e la relativa approvazione.

Contestualmente, richiedeva la previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., consistenti nell'ammissione con riserva del dott. Maniga alle prove orali del medesimo concorso.

7. In data 04.10.2024, la difesa del Ministero della Giustizia ha depositato una memoria ex art. 55, comma 5 c.p.a, con la quale contestava la fondatezza degli otto motivi proposti con il ricorso introduttivo del giudizio, nonché la fondatezza della domanda cautelare.

8. In data 05.10.2024, la difesa del dott. Maniga ha depositato una memoria ex art. 55, comma 5 c.p.a., con la quale ha proceduto a contestare le statuizioni contenute nella memoria del Ministero della Giustizia e a riaffermare la fondatezza delle proprie pretese.

9. Con Ordinanza n. 4535 del 10.10.2024, il T.A.R. Lazio Roma, Sezione Prima, non ha accolto la domanda cautelare per mancanza del *fumus bonis iuris*, ritenendo che il gravame si incentrasse unicamente sul merito del giudizio della Commissione, il quale può essere colpito dal sindacato estrinseco del Giudice amministrativo solamente in caso di manifesta illogicità, limitatamente al macroscopico travisamento di fatto e alla manifesta irrazionalità. Tale ordinanza è stata confermata in sede di appello cautelare.

10. Con Decreto del Ministro della Giustizia del 15.05.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, è stata approvata la graduatoria finale del concorso, allegata al verbale redatto dalla commissione esaminatrice in data 14.05.2025.



11. Infine, con Decreto del Ministro della Giustizia del 12.06.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero è intervenuta la nomina e l'assegnazione alle sedi di concorso dei candidati collati utilmente in graduatoria, tra i quali figurano gli odierni controinteressati.

12. Tanto premesso in fatto, è evidente che gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti siano viziati per illegittimità derivata dagli atti presupposti, già impugnati con il ricorso principale, e che essi, pertanto, vadano annullati, essendo evidentemente pregiudizievoli per il Dott. Maniga, non ammesso alle prove orali e ovviamente escluso dalla graduatoria finale, dalla nomina e dall'assegnazione di sede.

I motivi sono, pertanto, i medesimi già esposti nel ricorso principale, che si vanno di seguito a ribadire.

## **II – Premessa in diritto**

1. Come è noto, le tre prove scritte del concorso per la nomina a notaio hanno a oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, il primo di diritto commerciale, il secondo di diritto civile (art. 6 D. Lgs. 24.04.2006, n. 166).

Oltre a redigere ciascun atto, secondo la traccia assegnata, il candidato deve anche esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso (art. 6, II comma, D. Lgs. cit.).

2. La Commissione di concorso si divide quindi nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, D. Lgs. cit. (tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente), ciascuna delle quali procede poi alla correzione di una parte degli elaborati, attribuendo conclusivamente



a ciascun candidato un giudizio complessivo di “idoneità” o di “non idoneità” (art. 11 D. Lgs. cit.).

3. Se “dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione ... la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi” (art. 11, VII comma, D. Lgs. cit.).

4. “Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla Commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati” (sempre art. 11, VII comma, D. Lgs. cit.).

5. Deve essere in generale evidenziato che, se è vero che il giudizio della Commissione in sede di correzione degli elaborati è caratterizzato da un’ampia discrezionalità tecnica, la quale limita il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, è pur vero che il sindacato sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione non può essere limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dalla Commissione, ma deve consistere in una verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza, sia sotto il profilo del criterio tecnico che sotto quello del procedimento applicativo (Cfr., *ex plurimis*, C.d.S., Sez. V, 01.04.2011, n. 2016).

6. In concreto, il limite del potere di verifica del Giudice amministrativo varia in relazione alla natura della valutazione cui si riferisce, nel senso che le valutazioni operate dalla Commissione sono sindacabili dal Giudice amministrativo quando, come nel caso che ci occupa, sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico, veri e propri errori di fatto e contraddittorietà *ictu oculi* rilevabili (cfr. *ex plurimis* C.d.S., Sez. IV, 02.03.2011, n. 1350; C.d.S., 03.12.2010, n. 8504; C.d.S., 09.09.2009, n. 5406; C.d.S., 29.02.2008, n. 774; C.d.S., 22.01.2007, n. 179).



7. Da quanto sinora esposto deriva che la regola generale dell'insindacabilità del giudizio della Commissione da parte del Giudice amministrativo viene meno allorché tale giudizio sia viziato da un chiaro travisamento di fatto, ovvero da profili di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza, contraddittorietà, o da chiari errori di diritto, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un eccesso di potere e, conseguentemente, la falsa applicazione dei criteri di correzione e delle norme che presidiano la dichiarazione di non idoneità dei candidati: in presenza di tali profili, il Giudice amministrativo che accogliesse il ricorso non entrerebbe comunque nel merito della valutazione, proprio per via della loro evidenza (C.d.S., IV, 27.11.2008, n. 5862; C.d.S., 17.01.2006, n. 172; C.d.S., 22.09.2005, n. 4989).

8. Nel caso di specie, le otto doglianze in cui si articola il ricorso principale, e che viciano anche gli atti consequenziali in questa sede impugnati, non sono affatto finalizzate alla richiesta di una nuova formulazione di giudizio tecnico da parte del Giudice amministrativo, ma enucleano chiari profili di eccesso di potere, di motivazione del tutto carente o gravemente insufficiente o contraddittoria, di irragionevolezza di giudizio, spesso evidenziando le clamorose contraddittorietà nelle quali è caduta la Commissione, attraverso la comparazione con elaborati di altri concorrenti, valutati in maniera favorevole nonostante presentassero le medesime soluzioni scelte dal Maniga alle questioni giuridiche e fattuali prospettate nelle tracce.

9. Proprio sotto tale profilo, non coglie nel segno l'avverso rilievo secondo cui la comparazione tra gli elaborati del Maniga e quello di altri candidati sarebbe irrilevante.

10. Premessa l'ovvia considerazione che se la valutazione comparativa delle correzioni fosse irrilevante, allora non si comprenderebbe per quale motivo è consentito l'accesso generalizzato agli elaborati degli altri concorrenti, è bene



evidenziare che la comparazione in parola non è stata compiuta al fine di contestare le valutazioni degli elaborati altrui, né la relativa ammissione in graduatoria, ma al ben diverso fine di **documentare come la Commissione abbia sistematicamente fatto ricorso ad un'applicazione contraddittoria, difforme e distorta dei propri criteri di giudizio, al punto che situazioni del tutto analoghe sono state giudicate in maniera totalmente difforme, e ciò sistematicamente in danno del Maniga, ritenuto non idoneo per aver adottato le medesime soluzioni che invece, per altri candidati, non sono state oggetto di alcun rilievo da parte della Commissione.**

11. Sul punto in Consiglio di Stato, con la sentenza n. 587 del 19.01.2021, ha statuito che *“Il concorso pubblico si traduce in una procedura selettiva comparativa tra candidati, in cui la selezione dei più meritevoli avviene nell'esercizio di valutazioni tecniche che, sebbene discrezionali, risultano comunque sindacabili in giudizio nei (limitati) casi in cui l'esercizio del potere trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, per essere stato scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato Sez. II, 27 giugno 2019, n. 4432). Riguardando la valutazione comparativa la totalità dei concorrenti, non può escludersi che la ragionevolezza delle scelte compiute sia verificabile da un esame complessivo dell'operato amministrativo, come emergente dai giudizi espressi in relazione ai candidati ammessi alle successive prove concorsuali. Un diniego parziale di accesso agli elaborati concorsuali limiterebbe, difatti, la possibilità per gli istanti di prendere cognizione degli elementi fattuali (elaborati) acquisiti al procedimento e positivamente giudicati dalla Commissione procedente, al fine di riscontrare eventuali vizi di legittimità inficianti il potere di reclutamento in concreto esercitato”* (enfasi aggiunta).

12. Il principio espresso dal Consiglio di Stato è chiaro: è **ben possibile ed è rilevante porre a paragone gli elaborati del ricorrente escluso con quelli di altri**



candidati ammessi, quando ciò, come nel caso che ci occupa, sia funzionale a far emergere l'irragionevolezza, la contraddittorietà delle scelte di giudizio compiute nei confronti del ricorrente, attraverso *"un esame complessivo dell'operato amministrativo"* che consenta di rilevare come scelte del tutto analoghe siano state invece ritenute dalla Commissione idonee per altri candidati, ammessi a sostenere le prove orali.

### III – Motivi.

Primo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 7 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto il candidato Dott. Maniga *"non idoneo"* per aver redatto l'atto *inter vivos* di diritto commerciale *"senza asseverare di aver partecipato personalmente all'assemblea"*. Illegittimità derivata, per le medesime ragioni, degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.

1. Nel verbale di correzione n. 220 del 12.12.2023, gli elaborati del candidato n. 526, poi identificato con il ricorrente Dott. Maniga, sono stati oggetto dei rilievi che di seguito, in questo paragrafo e nei successivi, si andranno a riportare e che saranno tutti analiticamente contestati.

2. La Commissione, dopo aver letto i primi due elaborati, in entrambi i casi *"non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 11 del d.lgs. 166/2006"*, all'esito della correzione del terzo elaborato (atto *inter vivos* di diritto commerciale) ha dichiarato il candidato Maniga **non idoneo**.

3. In particolare, la Commissione ha dichiarato inidoneo il candidato in quanto l'elaborato relativo alla III traccia conterrebbe *"la seguente nullità"*, rilevante ai



sensi del comma 7 del D. Lgs. 166/2006: *“l’elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell’atto, consistita: (INTER VIVOS COMMERCIALE) a) il candidato redige l’atto senza asseverare di aver partecipato personalmente all’assemblea; ...”*.

4. Preliminarmente va evidenziato che il ruolo del notaio nella verbalizzazione assembleare viene definito dalla dottrina un *“controllo di legalità e non di merito”* strumentale alla redazione del resoconto dei fatti assembleari e, se del caso, alla verifica dell’esistenza delle condizioni per l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Il Notaio tenuto a verbalizzare l’assemblea – in quanto chiamato non già ad accertare una dichiarazione di volontà promanante da singole parti, ma a rappresentare un processo di formazione collegiale della volontà – deve rappresentarne lo svolgimento in termini di assoluta imparzialità, completezza e trasparenza.

Il compito di informazione e consiglio - che pur costituisce uno dei punti più qualificanti della funzione notarile - deve, nella verbalizzazione, ritrarsi, per non interferire con il libero gioco nel dibattito tra gli interessati in un atteggiamento di osservazione scrupolosa ma passiva.

Tant’è vero che nella redazione dello statuto delle società o nell’inserimento di nuovi e ulteriori articoli nello stesso, il notaio si limita a riportare (con i dovuti adeguamenti) i testi e i contenuti decisi e voluti dall’assemblea.

5. Tanto premesso in linea generale, il rilievo secondo cui *“il candidato redige l’atto senza asseverare di aver partecipato personalmente all’assemblea”* è viziato da eccesso di potere per travisamento di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà ed incongruenza, con conseguente falsa applicazione di legge (art. 11 comma 7 del D. Lgs. 166/2006).

Va infatti rilevato che nessuna norma prevede che il notaio debba espressamente, nel verbale assembleare compiere una simile *“asseverazione”* (termine,



peraltro, del tutto improprio) e che, se proprio si volesse parlare di “asseverazione” circa la presenza del notaio in assemblea, essa è *in re ipsa* contenuta dalla firma e dal sigillo del notaio, che, in quanto Pubblico Ufficiale, **certifica** (non “*assevera*”) che quanto riportato in atto si è effettivamente verificato in sua presenza (altrimenti si sarebbe in presenza di un falso in atto pubblico!).

6. Se poi si considera quanto sopra riportato circa il ruolo del notaio nella redazione del verbale assembleare, l’eccezione manca delle sue fondamenta.

**Nel caso di specie il candidato oggi ricorrente ha utilizzato, nella redazione dell’atto, espressioni (“do atto di quanto segue...”, “preliminarmente l’assemblea autorizza il Presidente a trattare unitariamente gli argomenti posti all’ordine del giorno...”, “indi il presidente ha accertato e io Notaio trascrivo...” ecc.) che sono inequivocabilmente indicative della partecipazione del Notaio in Assemblea.**

7. Se è vero che “*verbalizzare*” significa “*tradurre in forma scritta quanto espresso oralmente dinanzi al verbalizzante*” e che il verbale è “*atto senza parti*”, risponde ad un elementare criterio logico ritenere che il notaio non possa verbalizzare che ciò che si è verificato in sua presenza, e d’altro canto anche nei verbali “*contestuali*” non si “*assevera*” mai la presenza del notaio in assemblea, perché la stessa è scontata.

8. Risulta altresì evidente la contraddittorietà tra il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del ricorrente e l’ammissione di altri concorrenti che, allo stesso modo, hanno redatto il verbale assembleare senza espressamente “*asseverare*” la presenza del Notaio.

**A titolo meramente esemplificativo, si evidenzia:**

a. **che il candidato n. 458, nel redigere l’elaborato relativo alla terza traccia [Doc. 11], non ha dato atto espressamente della presenza del notaio in assemblea; ciò nonostante, l’elaborato è stato giudicato idoneo con punti 35/50 ed il**



medesimo candidato figura tra gli ammessi alle prove orali, al n. 263 della relativa elencazione [Cfr. Doc. 09];

b. che il candidato n. 214, nel redigere l'elaborato relativo alla terza traccia [Doc. 12], non ha dato atto espressamente della presenza del notaio in assemblea; ciò nonostante, l'elaborato è stato giudicato idoneo con punti 35/50 e lo stesso candidato figura tra gli ammessi alle prove orali, al n. 241 della relativa elencazione [Cfr. Doc. 09].

9. Appare evidente ed insanabile la contraddittorietà in cui la Commissione è caduta nel momento in cui ha ritenuto che la medesima circostanza di fatto (mancata espressa indicazione, nel verbale assembleare, della presenza del notaio in assemblea) giustificasse, per il candidato Maniga, addirittura il giudizio di "nullità", rilevante ai sensi del comma 7 del D. Lgs. 166/2006, con conseguente non idoneità del ricorrente, mentre è stato ritenuto totalmente irrilevante, ad esempio, per i candidati n. 458 e 214, ammessi alle prove orali nonostante la medesima, pretesa omissione.

10. L'Ordinanza cautelare di Codesto T.A.R. ha erroneamente ritenuto che i vizi del verbale gravato n. 220 del 12.12.2023 con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 166/2006, non costituissero quell'illogicità manifesta, quel macroscopico travisamento di fatto e/o quella manifesta irrazionalità necessarie al radicamento del sindacato del Giudice amministrativo.

Tale ordinanza presenta un palese *error in iudicando*, laddove ritiene che il giudizio espresso dalla Commissione all'esito della correzione del terzo elaborato in cui statuisce la non idoneità Dott. Maniga per aver redatto l'atto *inter vivos* di diritto commerciale "senza asseverare di aver partecipato personalmente all'assemblea", non denoti illogicità manifesta, travisamento di fatto e manifesta irrazionalità, sulla base di



quanto già esposto. È *ictu oculi* evidente che la pura e semplice assenza di un'asseverazione della partecipazione in prima persona all'assemblea non possa costituire un elemento di inidoneità.

Infatti, nell'elaborato la partecipazione all'assemblea da parte del notaio è ricavabile, senza alcuno spazio di dubbio, da due elementi: in primo luogo dalla natura stessa dell'atto elaborato dal candidato; in secondo luogo, dalle stesse scelte lessicali inequivocabili adoperate nella redazione, idonee a fugare ogni margine di incertezza.

11. Invero, se è pacifica la natura discrezionale delle valutazioni svolte dalla Commissione, parimenti pacifico è che nel caso in cui siano riscontrati errori manifesti di travisamento di fatti, il Giudice amministrativo deve rilevare il vizio (cfr. C.d.S., Sez. III, 13.07.2023, n. 8319; C.d.S., Sez. III, 18.05.2023 n. 4962; C.d.S., Sez. IV, 30.10.2018, n. 5117).

Di conseguenza, se alla base della valutazione di inidoneità del candidato Maniga si trova l'errore manifesto che consiste nel mancato ravviso della presenza del notaio all'assemblea – presenza, invece, certamente individuabile da una pluralità di elementi, come correttamente valutato negli elaborati degli altri concorrenti –, allora è palese che il motivo è fondato.

**Secondo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 7 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto il candidato Dott. Maniga *"non idoneo"* per avere, nell'atto *inter vivos* di diritto commerciale, *"formulato la clausola c.d. antistallo in modo inidoneo, non consentendo di risolvere la situazione di stallo decisionale della società, in quanto a una prima proposta di***



*acquisto da parte dei soci paritari, non corrisponde correlativamente un'analogha proposta di vendita in caso di mancata accettazione della prima". Illegittimità derivata, per le medesime ragioni, degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.*

1. Il candidato Maniga ha formulato la clausola in questione negli esatti termini che seguono:

*"Per il caso di stallo decisionale il socio potrà obbligarsi mediante proposta irrevocabile di acquisto dell'intera partecipazione dell'altro socio per un corrispettivo almeno pari al valore di recesso.*

**L'altro socio potrà accettare la proposta o obbligarsi a sua volta con nuova proposta"** (enfasi aggiunta).

Appare evidente, già ad una prima lettura, come la Commissione sia incorsa in un chiarissimo travisamento del fatto, avendo erroneamente assunto che il candidato Maniga non abbia previsto, nella clausola antistallo, la facoltà alternativa del socio oblato di accettare la proposta di vendita oppure di obbligarsi all'acquisto, per il medesimo corrispettivo, che sia pari almeno al valore di recesso.

La svista è evidente e rilevabile *ictu oculi* dal Collegio; è dunque falsamente applicato, nel caso di specie, l'art. 11 comma 7 D. Lgs. 166/2006, non ricorrendo un'ipotesi di nullità, né di grave insufficienza.

2. È bene ricordare che la terza traccia prevedeva genericamente sul punto che *"poiché a seguito della sottoscrizione da parte sua del progettato aumento, il capitale sociale risulterebbe ripartito tra due gruppi sociali paritari (uno costituito dagli attuali soci e l'altro costituito da lui stesso) con conseguente rischio di futuri stalli decisionali, Mevio vorrebbe che nello statuto fossero inserite opportune clausole idonee a prevenirli e/o a risolverli"*.



La traccia, dunque, si limitava a richiedere la previsione, nello statuto, di una clausola di divergenza, utile al superamento dello stallo societario, senza alcuna ulteriore specificazione in merito.

3. Quella redatta dal candidato Maniga per risolvere il problema è una clausola di *buy-sell provision*, per effetto della quale viene previsto un meccanismo per il trasferimento dall'uno all'altro socio della partecipazione societaria, secondo il ben noto schema della cd. *Russian roulette* o *Savoy clause*: verificatosi lo stallo decisionale e ricevuta un'offerta di acquisto, ad un prezzo pari almeno al valore di recesso, della propria partecipazione, il socio oblato potrà accettare o, in alternativa, obbligarsi ad acquistare a sua volta, allo stesso prezzo, la quota del socio offerente, formulando ovviamente a tal fine una nuova proposta, che a questo punto il socio originario proponente sarà tenuto ad accettare in forza della clausola medesima.

4. Anche in questo caso, risulta altresì evidente la contraddittorietà tra il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del ricorrente e l'ammissione di altri concorrenti che, allo stesso modo, hanno redatto la clausola in maniera assolutamente analoga, ed anzi ben più generica.

Si valuti, a titolo esemplificativo, la clausola antistallo predisposta dal candidato n. 458 [Doc. 11], il quale anzi ha omesso di indicare che il prezzo minimo di offerta dovesse essere pari quanto meno al valore di recesso (come precisato nella traccia) e ha previsto che *"I soci o il socio che riceveranno la proposta saranno tenuti a comunicare, entro e non oltre il termine di ... giorni decorrenti dalla ricezione della proposta, la loro decisione in merito all'accettazione o al rifiuto della proposta del socio o dei soci proponenti, e, in tale ultimo caso, saranno tenuti a comunicare, contestualmente, mediante raccomandata a/r, la volontà di acquistare la partecipazione del socio o dei soci proponenti"*.

5. Anche il ridetto candidato, dunque, ha omesso la specificazione che la facoltà di acquisto da parte del socio che ha rifiutato la proposta di vendita della sua



quota dovesse essere esercitata allo stesso prezzo per il quale il socio oblato ha rifiutato di vendere; eppure la clausola formulata dal candidato n. 458 è stata ritenuta idonea, il suo atto, come già chiarito, ha ricevuto un punteggio di 35/50 ed il medesimo candidato figura tra gli ammessi alle prove orali, al n. 263 della relativa elencazione, mentre quella predisposta dal ricorrente, più precisa in quanto prevede l'obbligo di offerta ad un prezzo almeno pari a quello di recesso, è stata ritenuta nulla o gravemente insufficiente, con conseguente giudizio di non idoneità.

6. Anche il candidato n. 413, nel proprio atto [**Doc. 24**] ha formulato la clausola in questi termini *"Art. \_\_\_ STALLO DECISIONALE. In caso di stallo decisionale dell'assemblea dei soci, il socio che detenga il \_\_\_ del capitale sociale può proporre la vendita della sua quota ad un corrispettivo almeno pari al diritto di recesso; gli altri soci avranno il diritto di acquistare detta quota oppure di vendere al proponente la propria sempre al medesimo prezzo"*. È evidente come tale clausola sia del tutto inidonea a risolvere lo stallo. Con essa, infatti, si attribuisce al socio oblato il mero "diritto" (e non l'obbligo) di vendere la propria quota se rifiuta l'offerta dell'altro socio! Come è possibile che tale clausola sia stata ritenuta idonea (l'elaborato ha ricevuto addirittura una valutazione pari a 37/50), a differenza di quella del Maniga?

7. Emerge insomma, ancora una volta, la grave contraddittorietà della Commissione nell'applicare i criteri di correzione degli elaborati, sempre a danno del Dott. Maniga, il quale si è visto dichiarare non idoneo sulla base di criteri che non sono stati invece applicati in maniera uniforme e coerente quando si è trattato di giudicare gli elaborati degli altri concorrenti.

Il fatto che si sia trattato di un macroscopico travisamento di fatto, in quanto tale pienamente suscettibile di essere sindacato, è chiaramente rintracciabile dall'evidenza che altri candidati che hanno formulato in modo analogo o addirittura peggiore la clausola sono stati giudicati idonei.



Di conseguenza, al di là di ogni altra argomentazione, è la stessa Commissione giudicatrice a ritenere quella formulazione adeguata – perché, palesemente, di fatto, lo è –, ed è la stessa ad aver clamorosamente errato laddove ha espresso un giudizio negativo con riferimento al solo Maniga.

Il complesso degli elementi dedotti appare pienamente idoneo a rilevare che l'errore consiste nella deviata percezione del fatto, e non di una valutazione discrezionale dell'amministrazione, e avrebbe dovuto essere certamente colpito dal sindacato del Giudice amministrativo.

**Terzo motivo** - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla terza traccia (atto *inter vivos* di diritto commerciale) *“insufficiente per inadeguatezza dell'atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge”* ed in particolare per avere il candidato formulato *“la clausola dello statuto avente a oggetto la possibilità di deliberare del cda senza preventiva formale convocazione, non precisando se tale delibera possa essere presa alla unanimità, ovvero con la sola maggioranza dei relativi componenti, come teoricamente consentito in caso di conformazione della relativa disciplina a quanto previsto in ordine alle società di persone”*. Illegittimità derivata, per le medesime ragioni, degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.

1. La traccia della terza prova scritta prevedeva testualmente, sul punto in questione, quanto segue:

*“- Mevio ha dichiarato di essere disponibile a sottoscrivere integralmente il progettato aumento ed a liberarlo in denaro contestualmente alla sottoscrizione, chiedendo nel contempo*



*di apportare alcune modifiche al vigente statuto sociale essenzialmente finalizzate: a) a modificare l'attuale regime di circolazione delle partecipazioni sociali, per subordinarne il trasferimento al mero gradimento dell'organo amministrativo; b) ad attribuirgli il diritto particolare di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) a prevedere, ove possibile, che il Consiglio di Amministrazione possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione".*

**La traccia, dunque, non prevedeva affatto che le modifiche da deliberare concernessero anche la maggioranza deliberativa del C.d.A.!**

2. Ne consegue che il rilievo secondo cui il candidato Maniga non avrebbe precisato, nel modificare lo Statuto, se le delibere del C.d.A. potessero essere adottate solo all'unanimità ovvero a maggioranza dei relativi componenti è del tutto errata, illogica, irragionevole, arbitraria ed incongruente rispetto alla traccia, e ciò è rilevabile dal Collegio *ictu oculi*, senza necessità di indebite invasioni nell'ambito di discrezionalità della Commissione di concorso.

È evidente che, dal momento che la traccia non prevedeva affatto la necessità di una modifica statutaria relativa alla maggioranza deliberativa del C.d.A., non può sensatamente affermarsi che l'elaborato sia *"insufficiente per inadeguatezza rispetto agli intenti e agli interessi delle parti"*.

Dalla traccia, infatti, non emerge nessun intento e nessun interesse delle parti finalizzato alla previsione dell'unanimità piuttosto che della maggioranza per l'approvazione delle delibere del C.d.A.; né risulta dalla traccia che Mevio abbia inteso assicurarsi in pratica un diritto di veto rispetto all'adozione delle delibere del C.d.A. (cosa che avrebbe giustificato la previsione dell'unanimità dei consensi, essendo intenzione esplicitata di Mevio quella di riservarsi il diritto particolare di nomina del Presidente del C.d.A.).



3. D'altro canto, è la stessa astratta possibilità di prevedere statutariamente che il C.d.A. possa deliberare solo all'unanimità a sollevare dubbi di contrasto con i principi di funzionamento dell'organo gestorio collegiale.

La migliore dottrina (Cfr. CALANDRA BUONAURA, *Amministrazione disgiunta e società di capitali*, 1956, 388 ss.) ha posto infatti l'accento sulla difficoltà di funzionamento del collegio che l'unanimità produce e sulla difficoltà di applicare la norma dell'art. 2392 c.c. agli amministratori assenti, dovendosi in tal caso ritenere obbligatoria la partecipazione di tutti i componenti alle riunioni consiliari (cfr. BONELLI, *Gli amministratori di spa*, Milano, 2004, 117 ss.).

L'unanimità presenterebbe, inoltre, l'inconveniente di prestarsi a manovre ostruzionistiche di uno degli amministratori, il quale potrebbe impedire il funzionamento del consiglio anche soltanto non partecipando alla riunione.

4. In ogni caso, non meritano nessuna censura, rispetto a quanto esplicitato dalla traccia della terza prova scritta, le clausole, predisposte dal Dott. Maniga, che inseriscono nello statuto il diritto di particolare di nomina del Presidente del C.d.A. e la possibilità dell'organo gestorio di riunirsi anche in mancanza di formale convocazione, **senza ulteriori specificazioni, non richieste dalla traccia**, in ordine alla maggioranza deliberativa del C.d.A., la quale deve ritenersi rimanere quella originariamente prevista dallo statuto o, in mancanza, dalla legge (maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2388 c.c.).

5. Anche con riferimento alla questione in esame, risulta altresì evidente la contraddittorietà tra il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del ricorrente e l'ammissione di altri concorrenti che hanno redatto le clausole statutarie, in stretta aderenza alla traccia, senza specificazioni in ordine alla maggioranza deliberativa del C.d.A.



Si valutino, a titolo esemplificativo, le modifiche statutarie predisposte dai candidati n. 458 [Doc. 11], n. 214 [Doc. 12], n. 54 [Doc. 13], n. 70 [Doc. 14], n. 402 [Doc. 15], n. 396 [Doc. 16] e n. 14 [Doc. 17]: **nessuno dei candidati suelencati (ma gli esempi potrebbero continuare) ha previsto alcunché per quanto concerne le maggioranze deliberative del C.d.A., eppure le relative clausole non sono state censurate dalla Commissione con un giudizio di insufficienza ed anzi tutti i ridetti candidati sono stati ritenuti idonei ed ammessi agli orali.**

6. **Addirittura, il candidato n. 396 ha completamente omesso di inserire la modifica statutaria, espressamente prevista nella traccia, di convocazione informale del C.d.A.,** richiamando a sproposito, nella parte teorica del proprio elaborato, l'art. 2475 c.c., che riserva agli amministratori la gestione dell'impresa, e ritenendo che in essa debba ritenersi inclusa anche la decisione sulle modalità di convocazione del C.d.A., con ciò compiendo un gravissimo errore in punto di diritto.

Come noto, infatti, il legislatore non disciplina le modalità di convocazione del consiglio di amministrazione e **non le riserva affatto alla decisione degli amministratori; tali decisioni non competono agli amministratori ex art. 2475 c.c., non essendo inerenti alla "gestione dell'impresa" (cioè, alle attività finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale) ma al funzionamento amministrativo della società.**

7. **Allo stesso modo, il candidato n. 14 ha del tutto omesso la clausola in questione, giustificando tale decisione, nella parte teorica del proprio elaborato, con l'assurda affermazione che la formale convocazione sarebbe necessaria in quanto in mancanza i membri del C.d.A. non potrebbero essere edotti della data e dell'ora della convocazione (come se non fosse possibile informarli *de visu*, telefonicamente o con qualsiasi altra modalità informale, o semplicemente decidere di**



tenere un C.d.A. urgente, senza previa convocazione formale, in quanto tutti contestualmente presenti presso la sede sociale!).

8. Il legislatore non disciplina neppure la fattispecie di riunioni “totalitarie” dell’organo amministrativo collegiale, mentre in materia assembleare, come è noto, detta una disciplina (artt. 2366 e 2479-*bis* c.c.) per la quale, in difetto di formale convocazione, non è comunque necessaria la partecipazione di tutti gli amministratori e sindaci, essendo sufficiente che essi siano almeno “*informati della riunione*”.

Dottrina e giurisprudenza dominanti hanno da tempo affermato la libertà di forme nella convocazione dell’organo amministrativo collegiale e quindi anche la liceità di una convocazione “per le vie brevi” ossia in forma telefonica, orale ecc., purché ovviamente, pare doveroso precisare, non fosse altro in relazione ai principi generali di buona fede e correttezza, si tratti di comunicazioni che effettivamente raggiungano il destinatario e vi sia un preavviso idoneo **nel caso concreto** a consentire la partecipazione alla riunione (preavviso che può essere anche pari a zero, se tutti i membri del C.d.A. sono contestualmente presenti in sede ed informati sull’oggetto).

In tale contesto, pare legittima la previsione statutaria secondo la quale l’organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente (vale a dire, secondo i principi di buona fede e correttezza con adeguato limite di tempo) informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza di amministratori e sindaci in carica.

In siffatta ipotesi, infatti, in sostanza lo statuto non fa altro che legittimare, come è possibile, se pure in via subordinata (o in particolare fattispecie d’urgenza che



lo statuto stesso potrebbe anche meglio specificare) la convocazione del consiglio senza particolari forme, purché idonee a raggiungere lo scopo informativo.

**9. Nonostante non abbiano previsto, come richiesto dalla traccia, una clausola che prevedesse la convocazione informale del C.d.A. e nulla abbiano previsto in ordine alla relativa maggioranza deliberativa, gli elaborati dei candidati n. 396 e n. 14 sono stati ritenuti idonei, entrambi con punti 38/50!**

Emerge anche in questo caso la grave contraddittorietà in cui è caduta la Commissione nell'applicare i criteri di correzione degli elaborati, sempre a danno del Dott. Maniga, il quale si è visto dichiarare non idoneo sulla base di criteri che non sono stati invece applicati in maniera uniforme e coerente quando si è trattato di giudicare gli elaborati degli altri concorrenti.

**10.** L'ordinanza cautelare resa all'esito della Camera di Consiglio erra nel giudicare che il sindacato del Giudice amministrativo non possa colpire il giudizio della Commissione, pur trattandosi, per le ragioni che sono di seguito indicate, di rilievi che in alcun modo attengono all'esercizio del potere discrezionale.

Conseguentemente, anche senza addentrarsi nel merito della discrezionalità di cui gode la Commissione, appare che lo sviluppo logico del provvedimento impugnato sia palesemente fallace. Se la logica richiede che ad un certo fatto discenda una certa conseguenza da esso deducibile, è manifesto che dalla mancanza di un elemento non richiesto né dalla traccia né dall'ordinamento nel suo insieme, non possa essere dedotta una insufficienza, considerata come carenza di tutti elementi necessari/sufficienti.

La grave contraddittorietà che emerge dai giudizi della Commissione, nei termini sopra illustrati, si traduce in una "*evidente incoerenza*" su cui il primo giudice avrebbe dovuto effettuare il proprio sindacato giurisdizionale (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I. sent. 10656/2021).



Sul punto, infatti, non si tratta di porre delle interpretazioni giuridiche alternative al giudizio discrezionale della Commissione, ma di rilevare le contraddizioni e illogicità che appaiono *ictu oculi* manifeste.

Come già ravvisato, nel momento in cui è la stessa Commissione a ritenere non sufficiente una certa formulazione con esclusivo riferimento all'elaborato di Maniga, pur ritenendo *aliunde* la medesima soluzione indubbiamente sufficiente, essa senza alcun dubbio percepito il fatto con chiaro errore e tratto una conclusione non consequenziale, gravemente e manifestamente illogica.

**Quarto motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla terza traccia (atto *inter vivos* di diritto commerciale) "insufficiente per inadeguatezza dell'atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge", in particolare in quanto "il candidato avrebbe dovuto inoltre prevedere quantomeno la preventiva informazione dei punti posti all'odg". Illegittimità derivata, per le medesime ragioni, degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.**

1. L'affermazione della Commissione riportata in epigrafe non tiene conto del fatto che non inficia la validità della convocazione informale la circostanza che la preventiva, seppure informale, convocazione non sia stata accompagnata da adeguate informazioni non solo sulla riunione, ma anche sugli argomenti da trattare.

2. A tal proposito, il radicato e tralatizio orientamento maggioritario ritiene che, dovendo per definizione gli amministratori essere informati sulle vicende societarie (art. 2381, ultimo comma, c.c.), non sia essenziale al processo deliberativo la



fissazione di un dettagliato ordine del giorno e la distribuzione di materiali informativi in via preventiva.

3. Oltretutto, il primo comma dell'art. 2381 c.c. tipizza un procedimento deliberativo dell'organo amministrativo caratterizzato da una preventiva adeguata informativa, **ma la norma è espressamente derogabile**; e una deroga potrebbe proprio verificarsi nell'ipotesi di consiglio totalitario, informalmente convocato (anche se concettualmente l'assenza dell'utilizzo di mezzi informali di convocazione non è affatto poi inconciliabile con una informativa preventiva sul merito degli argomenti da trattare).

Dalla norma in questione si evince, dunque, che il dovere di preventiva informazione è derogabile e che in ogni caso è **dovere degli amministratori informarsi sulle vicende societarie** (e d'altro canto essi, avendo pieno accesso alla documentazione sociale, **sono tenuti ad essere sempre pienamente informati** degli affari sociali, senza attendere la convocazione di un C.d.A.).

4. Insomma, delle due l'una: o si intende il dovere di preventiva informazione come inderogabilmente previsto per legge in caso di convocazione del C.d.A. in qualsiasi forma, e allora non è necessaria nessuna apposita previsione statutaria, che sarebbe ridondante in quanto meramente riproduttiva di un obbligo di legge; o si ritiene che il dovere di informazione gravi piuttosto sugli amministratori, che sono tenuti ad essere sempre informati sulle materie sulle quali vanno a deliberare, ed allora non si vede quale specificazione avrebbe dovuto essere inserita dal candidato.

5. Anche in questo caso, risulta altresì evidente la contraddittorietà tra la censura di insufficienza dell'elaborato mossa al ricorrente e l'ammissione di altri concorrenti che, allo stesso modo, non hanno espressamente previsto la necessità di



una previa informazione degli amministratori all'atto della convocazione informale del C.d.A.

A titolo di mero esempio, si invita il Collegio ad esaminare gli elaborati dei candidati n. 214 [Doc. 12], n. 54 [Doc. 13], n. 70 [Doc. 14 – il candidato prevede solo la necessità di previa informazione dei sindaci, non degli amministratori], n. 396 [Doc. 16], n. 14 [Doc. 17] e n. 143 [Doc. 18]: **nessuno dei candidati suelencati** (ma, anche in questo caso, gli esempi potrebbero moltiplicarsi) **ha previsto alcunché per quanto concerne il dovere di previa informazione degli amministratori sugli argomenti all'O.d.G.; eppure le relative clausole non sono state censurate dalla Commissione con un giudizio di insufficienza, ed anzi tutti i ridetti candidati sono stati ritenuti idonei ed ammessi agli orali.**

6. Dalla lettura degli altri elaborati, emerge con estrema chiarezza e immediatezza che è la Commissione stessa a non ritenere il contenuto dell'O.d.G. un elemento necessario, in mancanza del quale si incomba in insufficienza. Da ciò si deduce che l'errore della Commissione non concerne il piano della valutazione discrezionale, bensì attiene ad un livello estrinseco dell'attività amministrativa, cioè la corretta individuazione del fatto.

Da qui, discende il travisamento di fatto che dà luogo ad una manifesta illogicità, certamente suscettibile di essere sindacato da un Giudice amministrativo.

7. La Commissione ha dunque reso un giudizio di insufficienza sulla base di considerazioni viziate da gravi illogicità e irragionevolezza, cagionate da errori e travisamenti di fatto; considerazioni che in sede cautelare collegiale codesto Tribunale, nel valutare la sussistenza del *fumus boni iuris*, ha con errore giudicato attinenti al piano delle valutazioni di merito e, pertanto, non sindacabili.



Tuttavia, tale giudizio di insufficienza è arrivato all'esito di un processo valutativo macroscopicamente fallace, come evidente dalle circostanze palesi che si sono riportate.

Se per potersi parlare di insufficienza è necessaria la carenza di un elemento indefettibile, e tali elementi indefettibili risultano effettivamente presenti, essendo assenti, come immediatamente ravvisabile dalla lettura dell'elaborato, solo elementi non indefettibili, è gravemente e manifestamente illogico, a causa di un macroscopico travisamento ed errore di fatto, ritenere che sia insufficiente un elaborato che non difetta di alcun elemento necessario.

**Quinto motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla prima traccia (atto *inter vivos* di diritto civile) *"insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica"* in quanto *"il candidato, nella previsione della clausola contenente la condizione risolutiva del contratto di vendita, omette di specificare le modalità del relativo accertamento nel contraddittorio degli stipulanti (negozio di accertamento)"*. Illegittimità derivata, per le medesime ragioni, degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.**

1. La traccia della prima prova scritta [Doc. 02] prevedeva che *"Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a Secondo solo dopo che il notaio abbia*



*verificato l'inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita".*

Il tema posto dalla traccia è stato risolto dal candidato Dott. Maniga attraverso la predisposizione di una clausola contenente condizione risolutiva [Doc. 05]:

*"7) CONDIZIONE RISOLUTIVA*

*Le parti convengono che l'intera vendita sia condizionata risolutivamente per il caso di sussistenza di formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto prima della trascrizione della presente vendita".*

2. La Commissione ha ritenuto tale soluzione insufficiente in quanto, a suo avviso, il candidato avrebbe dovuto prevedere nell'atto un negozio di accertamento del verificarsi dei fatti dedotti in condizione.

**Tale decisione è affetta dai vizi riassunti in epigrafe, dal momento che la traccia non prevede affatto tale contenuto, né si potrebbe sensatamente affermare che esso costituisca contenuto necessario dell'atto di vendita, ogni qual volta esso preveda una condizione risolutiva.**

3. Come è noto, la condizione è l'evento, futuro e incerto, da cui le parti facciano discendere l'efficacia (condizione sospensiva) o l'inefficacia (condizione risolutiva) del contratto.

La condizione risolutiva offre al venditore una tutela di natura reale: infatti, al verificarsi dell'evento dedotto in condizione consegue la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1353 c.c., con effetti reali nei confronti dei terzi.

Il compratore, il quale ha acquistato sotto condizione risolutiva, potrà disporre del bene *medio tempore*, ma gli effetti di ogni suo atto di disposizione sono subordinati alla medesima condizione, ai sensi dell'art 1357 c.c.: una volta verificatosi l'inadempimento, il contratto si risolverà con efficacia retroattiva reale e il venditore potrà recuperare il bene nei confronti di qualsiasi terzo avente causa.



4. La migliore dottrina (M. C. DIENER, *Il contratto in generale*, 2011; G. PETRELLI, *La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico*, 2000) ha valorizzato la distinzione tra momento programmatico e momento esecutivo nella dinamica del contratto.

Il momento programmatico concerne appunto il "programma" delineato dalle parti, che si prospettano il raggiungimento di un certo risultato.

Il momento esecutivo, invece, logicamente successivo rispetto al primo, attiene al concreto realizzarsi di quel risultato prospettato.

Solo quest'ultimo momento può essere oggetto di condizione, in quanto caratterizzato anch'esso dall'incertezza e dalla futurità (*incertus an, incertus quando*).

5. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce (*ex plurimis*, cfr. Cass. Civ. n. 3415/1999 e Cass. Civ. n. 1842/1997), ha aderito a tale tesi, riconoscendo la possibilità, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, di utilizzare l'adempimento (nel caso di specie, all'obbligo di garantire il venditore dall'evizione) come evento condizionante l'efficacia del contratto, specificando la natura di condizione unilaterale che ricorre nella fattispecie in esame, vale a dire di condizione apposta nell'esclusivo interesse di una sola delle parti (nel nostro caso l'acquirente).

Ne consegue, dunque, l'idoneità sotto il profilo giuridico, della soluzione prescelta dal candidato Maniga, essendo la clausola risolutiva predisposta atta a raggiungere lo scopo voluto dalle parti, secondo la traccia (privare di ogni effetto la vendita nel caso di formalità pregiudizievoli, garantendo le relative restituzioni).

**6. Tale condizione si caratterizza per essere rinunciabile dalla parte nel cui interesse è posta, anche dopo che si sia verificata o sia mancata.**

**Nel caso in esame, quindi, l'acquirente, una volta realizzatosi l'inadempimento, potrà scegliere di giovare dell'effetto risolutivo della condizione o meno, ben potendo egli decidere di mantenere gli effetti della vendita e di risolvere**



il contrasto con il terzo negozialmente, per poi eventualmente agire contro il venditore per il risarcimento del danno.

La tutela reale offerta dalla condizione risolutiva di inadempimento, in altre parole, è rinunciabile, nel caso di specie, da parte del compratore, e questo è il passaggio logico decisivo per comprendere che la disciplina del negozio di accertamento, rilevata come mancante dalla Commissione di concorso, oltre a non essere prevista dalla traccia, non può neppure dirsi un elemento essenziale dell'atto!

7. In sintesi, in assenza di una volontà in tal senso da parte dei contraenti (la traccia sul punto tace del tutto), la mancata disciplina di un negozio di accertamento dell'avvenuto verificarsi dell'evento dedotto in una condizione risolutiva unilaterale, all'efficacia reale della quale l'acquirente ha, oltretutto, il diritto di rinunciare, non può essere sensatamente considerato vizio dell'atto redatto dal Maniga.

8. Pertanto, anche in questo caso il giudizio di insufficienza fondato sulla mancanza di un elemento che in alcun modo è richiesto né dalla traccia, né dalla legge, denota che la Commissione è caduta ancora nella medesima fallacia logica già riscontrata con riferimento ad altri motivi.

Se clausola risolutiva redatta dal candidato non manca degli elementi essenziali e realizza lo scopo richiesto dalla traccia, ma, nonostante ciò, la Commissione la ritiene insufficiente in virtù della sola mancanza del negozio di accertamento – elemento assolutamente non necessario – ne consegue che l'illogicità assume un carattere così manifesto da consentire, senza coinvolgere alcuna analisi del merito, il sindacato del Giudice.

9. Anche in questo caso, come in molti dei precedenti motivi, va altresì denunciata la chiara contraddittorietà in cui la Commissione è caduta nell'applicare i criteri di correzione.



Ad esempio, le condizioni risolutive previste nei rispettivi atti dai candidati n. 246 [Doc. 19], n. 805 [Doc. 20] e n. 1127 [Doc. 21] non prevedono alcun negozio di accertamento dell'avveramento dell'evento dedotto in condizione, né lo disciplinano in alcun modo.

Ciò nonostante, gli elaborati di tutti i candidati suindicati sono stati favorevolmente valutati dalla Commissione e i loro autori sono stati ammessi a sostenere la prova orale, come si evince dalla più volte menzionata elencazione.

Ancora una volta, dunque, il candidato Maniga risulta vittima di una contraddittoria ed incongruente attività valutativa, con chiara disparità di valutazione rispetto ad altri candidati.

10. Anche con riferimento al giudizio di insufficienza relativo alla prima traccia, l'ordinanza cautelare collegiale ha ritenuto che i macroscopici vizi rilevati dal ricorrente non potessero essere valutati, in quanto attinenti all'ampia discrezionalità della Commissione.

In realtà, l'Ordinanza compie un significativo *error in iudicando*, nel qualificare il vizio lamentato come insindacabile, laddove, per le ragioni già sviluppate, è chiaro che si tratti di vizi riferibili alla dimensione estrinseca dell'agire amministrativo, quali – come espressamente richiamati dall'Ordinanza stessa - l'illogicità, irragionevolezza e travisamento di fatto manifesti, che il Giudice amministrativo è tenuto a censurare.

**Sesto motivo – Violazione di legge (art. 3 L. 241/90). Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione inesistente e comunque errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla I traccia (atto *inter vivos* di diritto civile) “*insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di***



*chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica” in quanto “il candidato, nell’atto notarile, prevede una nuova formalità non prevista ai fini dell’operatività della garanzia ipotecaria sul bene oggetto della suddetta vendita”.* **Illegittimità derivata, per le medesime ragioni, degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.**

1. La motivazione riassunta in epigrafe è meramente apparente ed in realtà semplicemente **incomprensibile**.

La Commissione, infatti, fa generico riferimento ad una *“nuova formalità”* prevista dal candidato *“ai fini dell’operatività della garanzia ipotecaria”*, senza chiarire in alcun modo quale sarebbe questa *“nuova formalità”* (nuova rispetto a cosa? Al precedente atto confermato? Alla traccia?), né perché mai tale asserita nuova previsione costituirebbe causa di insufficienza dell’atto *“per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica”*; ciò configura sostanziale violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto o mera apparenza della motivazione.

2. Peraltro, l’atto redatto dal Dott. Maniga quale soluzione della prima traccia non prevede alcuna *“nuova formalità”*, qualsiasi cosa si voglia intendere con tale oscura locuzione.

È dunque evidente l’eccesso di potere per difetto del presupposto, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, mera arbitrarietà, così come la falsa applicazione dell’art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006.

Tale manifesta illogicità, tale travisamento di fatto macroscopico e tale manifesta irrazionalità sono pienamente ravvisabili anche nel passaggio della valutazione della Commissione riassunta in epigrafe, per le ragioni esposte.



Appurata la non esistenza della categoria logica o giuridica cui può far riferimento la locuzione “*nuova formalità*”, è immediatamente evidente che il giudizio di insufficienza basato su di essa risulti viziato per eccesso di potere per difetto del presupposto, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, mera arbitrarietà, così come la falsa applicazione dell’art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006.

Pertanto, se la Commissione rende una motivazione del proprio giudizio ex art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006 totalmente sconnessa dall’elaborato da un punto di vista logico, il vizio assume un carattere macroscopico tale da porsi su un livello di giudizio antecedente rispetto al sindacato sul merito della valutazione dell’amministrazione.

**Settimo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006).**  
**Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l’elaborato del Dott. Maniga relativo alla prima traccia (atto *inter vivos* di diritto civile) “*insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica*” per “*mancata previsione della garanzia relativa alla servitù costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo giustificata con il richiamo di istituti (la trascrizione della servitù e principio di inerenza della servitù al fondo dominante) riguardanti l’acquisto ma che non ne garantiscono la conservazione nei confronti del creditore ipotecario di Primo*”. Illegittimità derivata, per le medesime ragioni, degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.**

1. Con la motivazione su riportata, la Commissione ha inteso affermare l’insufficienza dell’atto per non avere il candidato Dott. Maniga previsto, in favore



dell'acquirente Sempronio, una garanzia sulla servitù di passaggio costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo, oggetto di ipoteca volontaria sulla quota indivisa.

2. Dalla traccia si evince che **prima** è stata concessa ipoteca da Primo sulla quota indivisa, **poi**, in sede di divisione, è stata costituita la servitù di passaggio.

3. Orbene, l'art. 2812 c.c. prevede, al primo comma, che le servitù di cui sia stata trascritta (ex art. 2643 n. 4 c.c.) la costituzione **dopo** l'iscrizione dell'ipoteca sul bene sul quale gravano, **non sono opponibili al creditore ipotecario**, il quale può far subastare la cosa come libera.

Il secondo comma della medesima disposizione prevede che la servitù si estingue con l'espropriazione del fondo e che il proprietario del fondo dominante è ammesso a far valere le proprie ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

4. Tanto premesso, il rilievo compiuto dalla Commissione (mancata previsione di una garanzia a favore dell'acquirente Sempronio) è errato, in quanto tale garanzia discende dalla legge (**evizione parziale**) e non è certo necessario (ed anzi è superfluo) che essa sia riprodotta nell'atto di trasferimento, ai fini della sua validità ed efficacia.

5. Come noto, l'evizione parziale ha luogo quando vi è il mancato acquisto o la perdita di una parte soltanto del diritto trasmesso o della cosa (Cfr. in dottrina RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 1971, 722; LUMINOSO, *La compravendita*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2003, 235). Secondo parte della dottrina si distinguerebbe dall'evizione totale per il solo profilo quantitativo [RUBINO, op. cit., 723; DE MARTINI, *Evizione (diritto civile)*, in *NN.D.I.*, VI, Torino, 1960, 1067].

6. Non ricorre, invece, nel caso di specie, l'ipotesi dell'evizione limitativa, ex art. 1489 c.c., che ricorre nel diverso caso in cui il compratore subisca, su iniziativa



di un terzo, l'imposizione di una limitazione al godimento o alla disponibilità del bene acquistato (Cfr. in dottrina, BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. Vassalli*, VII, 1, Torino, 1972, 782; in giurisprudenza, Cass. Civ. 24055/2008).

7. **Tanto premesso, il compratore Sempronio è già tutelato per legge dalla garanzia di cui all'art. 1484 c.c.**, pur essendo a conoscenza dell'ipoteca e dell'antiorità della sua iscrizione rispetto alla trascrizione dell'atto di costituzione della servitù volontaria (ciò a differenza di quanto accade nella diversa ipotesi di evizione limitativa, giacché i rimedi accordati dall'art. 1489 c.c., a differenza di quelli previsti dall'art. 1484 c.c., presuppongono l'ignoranza dei vincoli da parte del compratore al momento della conclusione del contratto - cfr. LUMINOSO, op. cit., 235).

8. In base all'espresso richiamo all'art. 1480 c.c., al compratore parzialmente evitto spettano due rimedi alternativi: la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo (LUMINOSO, op. cit., 235; MACARIO, *Vendita. Profili generali*, in *EG*, XXXII, Roma, 1994, 21), ricostruibile, in chiave formale, come una forma di risoluzione parziale (RUBINO, op. cit., 723; LUZZATTO, op. cit., 195).

Il compratore, cui spetta dunque non soltanto l'azione di risarcimento del danno, ma anche quella di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, può limitarsi ad esperire il primo rimedio, rinunciando ad avvalersi dei secondi due (Cass. Civ. n. 3749/1975).

9. Chiarito, dunque, che la perdita del diritto di servitù costituisce un'ipotesi di evizione parziale (Cfr. Cass. Civ. n. 5396/1985) e che Sempronio, nell'ipotesi di cui alla traccia, fruisce già della medesima garanzia legale, non ha alcun senso logico il rilievo secondo cui il candidato Dott. Maniga non avrebbe previsto tale garanzia nell'atto, essendo tale previsione del tutto inutile e ridondante ai fini della validità dell'atto e della sua rispondenza alle esigenze delle parti.



L'assoluta mancanza di tale senso logico non può che essere identificata con la manifesta illogicità, che impone al Giudice amministrativo di censurare il provvedimento dell'amministrazione, come richiamato dall'Ordinanza appellata. Come già rilevato per gli altri motivi, non può conseguire un giudizio di insufficienza dalla carenza di un elemento che, in realtà, non è assolutamente necessario in quanto già riconosciuto dalla legge.

**10. La mancanza manifesta di un nesso logico, che esula dalle analisi sul merito del giudizio discrezionalità dell'amministrazione, non solo è rinvenibile nelle chiarissime disposizioni di legge sopra richiamate, ma anche dalla clamorosa discordanza fra il giudizio sull'elaborato del Dott. Maniga e su quello degli altri candidati.**

**Infatti, non può non essere rilevato, come indice di irrazionalità e travisamento, che la stragrande maggioranza dei candidati ammessi agli orali ha risolto il problema in maniera analoga, senza la previsione di nessuna garanzia in favore di Sempronio.**

A titolo meramente esemplificativo si segnalano in proposito gli elaborati dei candidati n. 805 [Doc. 20], n. 1127 [Doc. 21] (il quale peraltro, nella parte teorica, ha dato una spiegazione del tutto errata della sua decisione di non prevedere alcuna garanzia, affermando che la garanzia sarebbe costituita dalla trascrizione della servitù e dal principio di ambulatorietà della stessa, senza tener conto del fatto che tale trascrizione non è opponibile al creditore ipotecario che ha iscritto la sua ipoteca in data anteriore, ex art. 2812 c.c.) e n. 1360 [Doc. 22] (anch'egli caduto, nella parte teorica, nel medesimo errore commesso dal candidato n. 1127).

**11. Spiace dover evidenziare che, ancora una volta, la Commissione è caduta in chiarissima ed insanabile contraddittorietà, *ictu oculi* rilevabile, laddove ha ritenuto insufficiente l'elaborato del Maniga per omessa previsione di una garanzia**



sulla servitù, mentre ha giudicato positivamente gli elaborati di molti altri candidati che hanno risolto il tema posto dalla traccia nello stesso modo (oltretutto sulla base di motivazioni, esplicitate nelle rispettive parti teoriche degli elaborati, grossolanamente errate in diritto).

12. Se la previsione della garanzia non costituisce in alcun modo un elemento indefettibile per l'atto oggetto d'esame, perché già disposta dalla legge e invero perché riconosciuto espressamente dalla Commissione per gli altri candidati, codesto Ecc.mo T.A.R. dovrà rilevare, *re melius perpensa*, che la questione non concerne la valutazione discrezionale di merito, ma si pone su un piano estrinseco, pienamente sindacabile.

**Ottavo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla prima traccia (atto *inter vivos* di diritto civile) "insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica", in quanto "il candidato prevede la rinuncia all'azione di restituzione anche da parte di Primo, la cui presenza in atto è del tutto ingiustificata alla luce del chiaro e univoco contenuto della traccia". Illegittimità derivata, per le medesime ragioni, degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.**

1. Il rilievo riportato in epigrafe è del tutto ingiustificato, alla luce del fatto che anche Primo è legittimario e che pertanto anch'egli potrebbe essere interessato ad



agire per la riduzione della donazione in favore di Secondo ed alla successiva azione di restituzione, a nulla rilevando il fatto che anche Primo sia un donatario.

Nel silenzio della traccia sul punto, infatti, non è possibile escludere che Secondo avesse ricevuto dal comune dante causa in donazione altri beni, con atti anteriori rispetto a quello del quale era parte, in veste di donatario, anche Primo, in misura tale da determinare una lesione della quota di legittima non solo di Terzo, ma anche dello stesso Primo.

2. Un esempio pratico può forse risultare utile.

Dato un valore di 900 al compendio ereditario del *de cuius*, morto *ab intestato* e che ha lasciato a sé eredi soltanto i figli Tizio, Caio e Sempronio, la quota di disponibile sarebbe pari, ex art. 537 c.c., ad  $\frac{1}{3}$  (dunque a 300), mentre i residui 600 competerebbero in parti uguali ai legittimari Primo, Secondo e Terzo, in misura pari a 200 cadauno.

Supponiamo ora che, prima della donazione menzionata nella traccia, il *de cuius* ne avesse effettuata un'altra in favore del solo Secondo, di un valore pari a 500, di cui 300 imputati a disponibile, in modo da esaurirla tutta, e l'eccesso, pari a 200, imputato a legittima di Secondo, in modo da esaurire anch'essa.

Supponiamo ancora che la donazione menzionata nella traccia, più recente rispetto alla prima, avesse ad oggetto beni per un valore complessivo di 200, assegnati in comune e *pro indiviso* a Primo e Secondo e poi divisi tra costoro in parti uguali.

Ne conseguirebbe che il legittimario Primo ha ricevuto beni per un valore pari solo a 100, con una chiara lesione della sua quota di legittima e con il conseguente suo diritto di agire in riduzione nei confronti dell'ultima donazione, sulla base del criterio cronologico ascendente (art. 559 c.c.) e conseguentemente in restituzione nei confronti degli aventi causa di Secondo.



3. L'esempio sopra riportato conduce a ritenere che, nel silenzio della traccia sul punto, la previsione di una rinuncia all'azione di restituzione non solo da parte di Secondo, ma anche da parte di Primo, non si palesi affatto come superflua; **l'errore rilevato a carico del Dott. Maniga è dunque palesemente insussistente, rispondendo anzi la previsione della rinuncia della restituzione anche da parte di Primo ad una ulteriore, opportuna tutela in favore dell'acquirente;** tutela che il notaio ha il dovere di porre in essere a prescindere dalla volontà espressa dalla parte acquirente, che potrebbe anche non avere la preparazione giuridica per conoscere quali sono i rischi che assume con l'atto e quali le evenienze da prevedere e disciplinare.

D'altro canto, la contestata previsione non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia dell'atto.

Il vizio rilevato non concerne il piano della discrezionalità dell'amministrazione, ma un livello estrinseco dell'esercizio del potere, certamente sindacabile.

4. Dunque, per quanto sopra rilevato, dinnanzi alla rinuncia di Primo inserita nell'elaborato, previsione perfettamente legittima da un punto di vista giuridico e chiaramente in linea con la traccia, è stato giudicato che essa è sia ingiustificata, sia incoerente con la traccia. Così, la Commissione è caduta in un macroscopico travisamento, dal momento che giudica errore ciò che, in virtù delle disposizioni normative citate, errore non è.

Il carattere macroscopico ed estrinseco dell'errore della Commissione, e, conseguentemente, la sua inidoneità a resistere al sindacato del Giudice amministrativo, è ravvisabile dal semplice fatto che è il mero inserimento della rinuncia di Primo ad essere giudicato come ingiustificata per il tenore della traccia,



quando, dalla lettura della stessa traccia, tale opportunità, lecita nell'ordinamento, non era in nessun modo esclusa.

Quindi, la Commissione ha giudicato partendo dal falso presupposto di fatto, clamorosamente travisato, che la traccia escludesse la rinuncia di Primo, circostanza *ictu oculi* non vera.

### **V – Conclusioni**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere il ricorso, annullando così tutti i provvedimenti impugnati ed il giudizio sfavorevole emesso nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, ex art. 34, I comma, lett. e) c.p.a., ordinando all'Amministrazione resistente di ricostituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, la Commissione esaminatrice del concorso *de quo*, affinché questa, in composizione diversa da quella che vi aveva originariamente provveduto, rivaluti gli elaborati del candidato Maniga, eliminati, per quanto possibile, tutti gli eventuali segni di riconoscimento e gli esiti della precedente correzione, disponendo che la nuova correzione sia compiuta nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Commissione plenaria e comprendendo anche l'atto *mortis causa* ed applicando, per la fase orale, un trattamento analogo a quello riservato ai candidati che vi erano stati ammessi nella sessione ordinaria; con vittoria di spese e competenze di lite.

Si dichiara che per la presente controversia, che ha valore indeterminabile, è dovuto un contributo unificato di € 650,00.

### **VI - Indice documenti depositati**



Proseguendo con la numerazione dei documenti già depositati, si depositeranno in uno al presente ricorso per motivi aggiunti, alla procura *ad litem*, alle prove della notifica, i seguenti documenti:

**Doc. 25:** Decreto del Ministro della Giustizia del 15.05.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di “Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022;

**Doc. 26:** graduatoria finale del concorso, datata **14.05.2025** [**Doc. 26**];

**Doc. 27:** Decreto del Ministro della Giustizia del 12.06.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, di “nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022”.

Roma, 8 luglio 2025

Avv. Saverio Siniscalchi

Prof. Avv. Maurizio Onza

Avv. Marco Giorgi

